

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico

Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 20253/2015 RGAC e vertente

**TRA**

Srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., nonché e  
elettivamente domiciliati in  
unitamente all'avv. Augusto Mollo, di Velletri  
(Roma), dal quale sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di  
opposizione

**OPPONENTI**

**E**

Spa rappresentata dalla procuratrice spa doBank (già spa Credit  
Management Bank), a sua volta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in

**OPPOSTA**



**Nonché**

Spa in persona di due procuratori speciali, elettivamente domiciliata in

**INTERVENTRICE**

**Oggetto:** Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per saldi passivi di conto corrente, di conto anticipi e di mutuo chirografario

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda proposta col ricorso monitorio è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Con decreto ingiuntivo 2586/2015 questo Tribunale ordina a srl ed in solido di pagare alla banca spa la somma di euro 173037,34, oltre interessi e spese della procedura, di cui (a) € 36155,52 quale saldo passivo al 18/6/2014 del c/c 10469901 intrattenuto da srl con la banca, originariamente spa Banca, in base a contratto del 7/6/2005, (b) € 82128,25 quale saldo passivo al 18/6/2014 del conto anticipi su fatture 1126528 intrattenuto da srl con la banca, originariamente spa Banca di Roma, in base a documento contrattuale del 14/4/2009; (c) € 54753,57 quale somma da rimborsare al 18/6/2014 per il mutuo chirografario di euro 77000 da restituire con gli interessi in 36 mesi concesso a srl dalla banca con contratto stipulato in data 10/2/2012 in Napoli (d) rapporti garantiti da fideiussione omnibus sino ad € 390000 prestata in data 20/5/2011 da ed per le obbligazioni di srl nei confronti di spa avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione srl ed chiedendo (a) di dichiararlo inefficace nei confronti di essendo stato notificato tardivamente a costui, (b) dichiarare inesistente qualsiasi obbligazione di garanzia di ed relativamente ad eventuali debiti di srl sorti prima del 20/5/2011, ed anche per quelli sorti successivamente, e rigettare ogni domanda nei loro confronti; (c) dichiarare nulli i contratti di conto corrente e di conto anticipi, e quindi nulli i relativi saldi contabili, (d) dichiarare nulle e/o inefficaci le clausole contrattuali relative all'applicazione di interessi passivi ultralegali, alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi sulle somme utilizzate nei limiti del fido, all'applicazione di commissioni di concessione/rinnovo fido, di disponibilità immediata e di utilizzo oltre disponibilità fondi e di istruttoria veloce, alla capitalizzazione periodica delle predette commissioni, all'antergazione e postergazione delle valute rispetto alle date delle operazioni, (e) dichiarare nullo il



contratto di mutuo chirografario (f) dichiarare nulle le dichiarazioni di spa di recedere dai rapporti di conto corrente e di risoluzione del mutuo, prendere atto dell'intervenuto pagamento tra marzo 2012 e marzo 2013 da parte di srl della somma di euro 28199,92, ed accertare le somme ancora dovute in linea capitale da parte della mutuataria (g) annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo e comunque revocarlo (h) condannare l'opposta a restituire a srl le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di conto corrente, da liquidare in euro 42809,92 ovvero in diversa cifra, oltre rivalutazione ed interessi legali dal pagamento o subordinatamente dalla domanda, al saldo, (i) con vittoria delle spese di lite, con distrazione (l) condannare l'opposta a risarcire i danni ex art. 96 cpc da liquidare in euro 40000 o in diversa minor somma oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre ad una somma ex art. 96 co. 3 cpc da liquidare equitativamente in favore di ciascuno degli opposenti; si è costituita spa chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare gli opposenti in solido a pagare la somma di euro 173037,34 o diversa somma in base ai rapporti negoziali dedotti oltre interessi e spese della fase monitoria come quantificati nel decreto ingiuntivo, rigettando ogni domanda degli opposenti, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile dal dr. Gustavo Ruggiero, il quale ha anche reso una relazione suppletiva; è poi intervenuta in giudizio spa quale cessionaria del credito dedotto in giudizio, chiedendo di accogliere le conclusioni già formulate da spa è stata successivamente espletata dal CTU una seconda relazione suppletiva; ora la causa va decisa.

L'atto di opposizione è stato ritualmente notificato a spa Credit Management Bank, presso il difensore costituito, nella qualità di mandataria di spa titolare del credito dedotto in giudizio: ed infatti il ricorso monitorio è stato proposto da spa UCMB quale procuratrice di spa per cui era a detta procuratrice che andava notificata l'opposizione.

Il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace nei confronti di Pasquale. Il provvedimento è stato emesso il 28/4/2015, ed spa lo ha consegnato all'ufficiale giudiziario il 23/6/2015, ossia entro il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 644 cpc; l'atto è stato correttamente indirizzato presso il domicilio indicato nel contratto di fideiussione, in (Roma) alla Via La Spezia 11, ma la notificazione non è andata a buon fine; a questo punto, spa ha indirizzato l'atto in Napoli alla Via Nicola Romeo 2 scala A piano 5° int. 19, e la notificazione si è perfezionata il giorno 29/7/2015, quando il termine ex art. 644 cpc era ormai scaduto; per evitare che il decreto ingiuntivo divenisse inefficace, la ricorrente/opposta avrebbe dovuto, una volta scaduto il 60° giorno, chiedere immediatamente di essere rimessa in termini ex art. 153 cpc; non avendo spa utilizzato tale strumento processuale, è decaduta dalla facoltà di notificare



il decreto ingiuntivo e quest'ultimo è divenuto inefficace. Resta comunque da esaminare la domanda proposta da spa col ricorso monitorio.

Gli opposenti e garantiscono tutte le obbligazioni di srl nei confronti di spa sino a concorrenza di euro 390000, anche quelle già esistenti prima che, in data 20/5/2011, venisse sottoscritta la fideiussione: infatti, si sono espressamente costituiti fideiussori "... per l'adempimento di obbligazioni ... dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite ...": l'espressione "già consentite" copre anche le obbligazioni già assunte da srl. Gli opposenti hanno disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 cc "la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di fideiussione dimesso dalla controparte in sede monitoria", ma non hanno specificamente indicato gli aspetti per i quali si assume che il documento prodotto in copia differisca dall'originale (come richiesto da Cass. 29993/2017), il che è particolarmente rilevante, visto che dichiarano di avere sottoscritto una fideiussione: pertanto, tale disconoscimento è inefficace.

Gli stessi fideiussori, e sono legittimati ad opporre, alla richiesta di pagamento formulata nei loro confronti, che determinate clausole regolamentanti il rapporto tra il debitore principale srl e la banca spa siano nulle, nonostante l'art. 6 della fideiussione da loro sottoscritta preveda che "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta ..."; infatti, Cass. 22233/2014 ha affermato che "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.", quindi non è sufficiente la clausola "a prima richiesta", ma è necessario anche quella "senza eccezioni", per qualificare un rapporto come autonomo di garanzia; in questo caso la clausola "senza eccezioni" manca, dunque il rapporto resta una fideiussione con clausola di solve et repete, che ai sensi dell'art. 1462 cc non impedisce di eccepire che il contratto sia totalmente o parzialmente nullo; oltretutto Cass. 16825/2016 ha precisato "La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorialità tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorialità, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.", il che conferma come la clausola "a prima richiesta" non sia sufficiente per trasformare una fideiussione in contratto autonomo di garanzia. In ogni caso, anche a voler ammettere che ed abbiano sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia, varrebbe il principio enunciato da Cass. 371/2018:



“Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.”; si consideri che l'art. 117 Tub costituisce norma imperativa, per cui ed pur volendo considerarli garanti autonomi, sarebbero legittimati ad eccepire nullità derivanti da violazioni di detta norma.

Gli oppositori deducono che spa sia receduta illegittimamente dai rapporti, non avendo mai ricevuto le raccomandate con le quali il recesso avrebbe dovuto essere comunicato. Solo la correntista e mutuataria srl poteva essere destinataria del recesso dai rapporti di conto corrente e di mutuo, ma è in atti l'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto della raccomandata di recesso inviata da spa a srl e ricevuta il 9/11/2013; nell'atto di opposizione si contesta la ricezione di detta raccomandata e di quelle inviate ai fideiussori “eccezione la cui fondatezza risulta confermata, tra l'altro, dalla mancata sottoscrizione, da parte dei medesimi, degli allegati avvisi di ricevimento; il tutto comprovato anche dalla palese illeggibilità delle sottoscrizioni ivi apposte.”; questo, però, non è un valido disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento, perché l'illeggibilità della firma non ne comporta la falsità; oltretutto, ciò che è certo è che l'agente postale rinvenne presso la sede della società una persona che sottoscrisse per ricezione, e che sino a prova contraria deve presumersi fosse incaricata di ricevere la posta. Comunque, a tutto voler concedere, la banca sarebbe legittimamente receduta dai rapporti notificando il decreto ingiuntivo.

Il contratto col quale è stato acceso il conto corrente 10469901 riveste la forma scritta richiesta dall'art.117 Tub, in quanto reca le firme sia della banca che della società correntista; è vero che la firma della banca spa Banca si trova non in calce all'intero documento, bensì a pag. 3, ossia in calce alla dichiarazione di apertura del conto corrente ed alla sintesi delle condizioni economiche e contrattuali più significative; ma non è contestato che tutte le successive pagine di regolamentazione contrattuale sottoscritte da srl fossero allegare alle prime tre, e che il documento di sintesi si riferisca alle condizioni economiche riportate per esteso nella pagine successive alla terza; pertanto, confermando per iscritto che il conto corrente era stato acceso e che quelle erano le condizioni economiche e contrattuali più significative, la banca ha fatto proprio per iscritto l'intero documento contrattuale spedito alla correntista, formante un corpo unico con le successive tre pagine. In ogni caso, in calce al contratto di conto corrente la correntista dichiara di averne ricevuta copia, e del resto è pacifico che il contratto abbia avuto esecuzione, per cui si applica il principio enunciato da Cass. SU 898/2018: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui



consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”; tale principio è applicabile anche all’art. 117 Tub, che ha testo e ratio analoghi all’art. 23 Tuf. Il medesimo principio si applica per il contratto con cui fu acceso il conto anticipi su fatture 1126528, sottoscritto esclusivamente dalla correntista, ma in calce al quale la correntista dichiara di aver ricevuto copia del contratto stesso, e che ha avuto esecuzione.

Relativamente al contratto col quale è stato acceso il c/c ordinario 10469901, si osserva: (a) gli interessi passivi sono stati regolarmente pattuiti, ma solo “per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, e non per utilizzi entro il fido; pertanto, qualora siano stati applicati i tassi contrattuali per utilizzi entro il fido concesso, anche se si tratti di fido di fatto, essi vanno sostituiti da quelli ex art. 117 co. 7 Tub; l’eventuale nullità del fido concesso dalla banca “di fatto” e senza osservare la forma scritta, ai sensi dell’art. 127 Tub non è rilevabile d’ufficio se non a vantaggio della correntista; (b) sono correttamente previste le commissioni di massimo scoperto “per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”: infatti, la modalità di calcolo si desume chiaramente dalla denominazione stessa della commissione, per cui è chiaro che l’aliquota si applica sulla più elevata esposizione debitoria raggiunta anche per un solo giorno, nel periodo di durata (trimestrale) del conto; inoltre, la cms ha una propria specifica causa, trattandosi della remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, come affermato da Cass. 870/2006; la modalità di calcolo prevista contrattualmente è compatibile con la suddetta causa, perché il massimo scoperto trimestrale rappresenta la somma sicuramente messa a disposizione del correntista dalla banca nel periodo di durata del rapporto; naturalmente, sussistendo un fido di fatto, vanno espunte le commissioni di massimo scoperto eventualmente concesse entro la disponibilità esistente, perché non contrattualmente previste; vanno pure espunte dal calcolo del dovuto le commissioni di concessione fido e disponibilità fondi applicate senza essere contrattualmente previste; (c) anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata prevista legittimamente, conformemente a quanto stabilito dalla Delib. Cicr 9/2/2000, essendo stata pattuita la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi (nella forma di applicazione di interessi sul saldo di ogni chiusura trimestrale di conto, comprensivo degli interessi precedentemente maturati), con clausola specificatamente approvata per iscritto dalla correntista, ed essendo specificato il tasso effettivo annuo comprensivo degli interessi della capitalizzazione; appare legittimo che, come previsto dall’art. 8 delle condizioni generali, anche le commissioni di massimo scoperto vengano capitalizzate ad ogni chiusura di conto, in quanto, applicandosi come detto la Delib. Cicr 9/2/2000, ai sensi dell’art. 2.1 di tale normativa il saldo periodico del conto corrente produce interessi secondo le modalità contrattualmente stabilite: il saldo periodico, comprensivo delle cms addebitate (d) i giorni valuta sono stati contrattualmente previsti e conformemente applicati dalla banca, e non risulta che le clausole contrattuali violassero sul punto quanto previsto dall’art. 120 Tub.

Considerazioni analoghe valgono per il conto



anticipi 1126528, la cui unica lacuna è costituita dal non prevedere un tasso d'interesse per i rapporti di affidamento, ma solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente.

Va però aggiunto a quanto sopra esposto che il conto 1126528, pur essendo un conto anticipi, non prevedeva espressamente che le competenze venissero girocontate sul c/c ordinario, com'è stato fatto dalla banca.

Nella sua seconda relazione, depositata il 26/2/2018, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c ordinario 10469901 applicando i seguenti criteri, sulla scorta di quanto sopra osservato: verificando se sia stato applicato un fido di fatto così come dedotto nell'atto di opposizione, applicando sulle somme oggetto di tale fido di fatto i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in luogo dei diversi maggiori tassi eventualmente applicati, ed escludendo le cms applicate nei limiti del fido, nonché le commissioni di concessione fido e DIF eventualmente applicate così come dedotto nell'atto di opposizione se non contrattualmente previste, ma applicando la capitalizzazione trimestrale contrattualmente previste per le cms oltre disponibilità esistente, ed escludendo i giorni valuta applicati difformemente rispetto a quanto contrattualmente previsto; in tal modo ha accertato che alla data del 30/6/2013 il conto presentava un saldo attivo 5587,08, in luogo del passivo di € 35502,37 risultante dagli estratti conto della banca (poi lievitato ad € 36078,68 al 18/6/2014). La banca opposta ha chiesto di considerare che venne concesso un fido di € 25000, e che quindi sulla parte di scoperto eccedente tale fido andrebbero applicati gli interessi contrattualmente previsti per scoperto oltre la disponibilità esistente; non si accoglie tale richiesta, poiché non risulta che neppure oltre gli € 25000 lo scoperto sia stato transitorio, piuttosto che effetto di un affidamento di fatto.

Per quanto concerne il conto anticipi, nella terza rielaborazione il saldo è stato ricalcolato utilizzando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub, per i casi in cui erano stati applicati interessi non contrattualmente previsti, ed escludendo i giroconti col c/c ordinario, non contrattualmente previsti anche se si tratta di normale prassi bancaria, comunque illegittima mancando pattuizione scritta (il CTU ha spiegato di avere corrispondentemente eliminato le voci a debito dal c/c ordinario ed a credito dal c/anticipi); ne è risultato un passivo di € 73698,47, in luogo del passivo di € 80639,19 risultante dagli estratti conto della banca.

Gli oppositori sostengono che il mutuo chirografario di € 77000 concesso da spa a srl con contratto stipulato in data 10/2/2012 in Napoli, sia nullo per mancanza di causa, perché concesso “per ristrutturare le ipotetiche passività, asseritamente costituite, alla data del 31.12.2011, dai presunti saldi contabili passivi dei sottostanti rapporti bancari (conto corrente ordinario n. 10469901 e conto anticipi n. 401126528)”, saldi passivi in realtà inesistenti, secondo gli oppositori. Tale



eccezione è infondata. Effettivamente, dal contratto del 10/2/2012 risulta che effettivamente il mutuo venne concesso per “consolidamento debiti”, ma in base al saldo rielaborato del c/anticipi, al 31/12/2011 detto rapporto presentava un passivo di € 140340,30, ed anche il c/c ordinario a quella data presentava un passivo di € 9297,31: quindi, i debiti da ripianare esistevano, ed il contratto una causa l’aveva. Come accertato dal CTU nella sua seconda relazione, il mutuo è stato utilizzato per ridurre le passività sia sul c/ ordinario che sul c/anticipi; se non fosse stato erogato, il c/c ordinario sarebbe in passivo anche secondo la rielaborazione del CTU, ed il c/anticipi presenterebbe un passivo maggiore. Pertanto, sussiste l’intero credito vantato da spa di € 54753,57 quale somma da rimborsare al 18/6/2014 per il mutuo chirografario.

In ultima analisi, il decreto ingiuntivo va revocato (per il Coppola, si è visto, è divenuto inefficace), e gli oppositori vanno condannati a pagare alla banca opposta la somma complessiva di € (73698,47 + 54753,57 – 5587,08 =) 122864,96 (contro gli € 173037,34 portati dal decreto ingiuntivo), oltre interessi come da ricorso monitorio, con le correzioni risultanti dai ricalcoli del CTU accolti in questa sede. Condanna perfettamente ammissibile, visto che costituendosi spa ha chiesto, come si è visto all’inizio, di confermare il decreto ingiuntivo ovvero di condannare gli oppositori a pagare la stessa somma portata dal decreto ingiuntivo ovvero “quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia quale credito in capo alla Banca derivante dal rapporto negoziale dedotto ...”.

In data 1/2/2018 è intervenuta in causa spa dichiarandosi cessionaria del credito vantato da spa e facendo proprie le conclusioni già formulate dalla banca opposta. Per provare di essere titolata a far valere il credito già vantato da spa l’intervenitrice ha prodotto la Gazzetta Ufficiale del 2/12/2017, nella quale si legge che con contratto di cessione del 24/11/2017 spa ha acquistato da spa “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), rispondenti ai criteri di blocco ivi indicati, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (i “Contratti”), ed elencati nella lista depositata presso il notaio Giovannella Condò in data 23 novembre 2017. Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a S.p.A. in relazione ai Crediti, ivi inclusi ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, e tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo il presente avviso e l’iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese. Sul seguente sito internet <https://www.it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/firenze.html> saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti.”. Tale produzione documentale, effettuata quando già



era decorso il secondo termine ex art. 183.6 cpc, è da ritenersi ammissibile, visto che il documento stesso si è formato dopo la scadenza di detto termine, ed immediatamente prima dell'intervento in giudizio. Alla udienza del 13/4/2018, la prima nella quale gli opposenti hanno avuto l'opportunità di prendere posizione sull'intervento, gli stessi hanno contestato che il credito vantato da spa nei loro confronti sia incluso tra quelli ceduti a spa e, come si vede dalla lettura della Gazzetta Ufficiale prodotta, effettivamente nell'annuncio di cessione non si specificano i criteri in base ai quali sono stati selezionati i crediti ceduti, cosicché non è possibile stabilire se quello per cui è causa vi sia incluso, e conseguentemente la titolarità della società interventrice non è provata; non è certo idonea, come prova in questa sede, l'indicazione di un sito internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti: la prova dev'essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio. Per quanto evidenziato, la condanna va pronunciata in favore di spa

Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza degli opposenti nei confronti di spa (pur tenendosi conto, nella liquidazione, del fatto che attività difensiva è stata spesa per dichiarare un minor credito della parte opposta), e della interventrice nei confronti degli opposenti (per la parte di attività difensiva sostenuta da questi per contrastare l'intervento, e si liquidano come in dispositivo. Le spese delle relazioni del CTU, servite ad accertare un minor credito della banca opposta, vanno poste a carico di ciascuna parte per la metà.

Data la parzialmente reciproca soccombenza, non sussistono le condizioni per pronunciare condanna per lite temeraria.

## PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20253/2015 rgac tra: srl ed opposenti; spa opposta; spa interventrice; così provvede:

- 1) Dichiaro il decreto ingiuntivo inefficace nei confronti di e lo revoca nei confronti degli altri due opposenti;
- 2) Condanna srl ed in solido, a pagare a spa la somma di € 122864,96, oltre interessi come da ricorso



monitorio, con le correzioni risultanti dai ricalcoli del CTU accolti in questa sede;

- 3) Pone le spese delle tre relazioni del CTU a carico di ciascuna parte (opposta ed opponenti) per la metà;
- 4) Condanna gli opponenti a rimborsare alla opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 12000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- 5) Rigetta la domanda dell'intervenitrice spa e condanna quest'ultima a rimborsare agli opponenti le spese sostenute per resistere all'intervento, che si liquidano in

Così deciso in Napoli in data 23/5/2019

Il giudice unico

